



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 19

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA
INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA PROMOSSA DAL SIG. E
NEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO R.G.N. 279/2021.
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno DUEMILAVENTUNO addi TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 11,15
nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti
della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano
presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO

assenti:

ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

Assessori Presenti N°. 2

Assessori Assenti N°.

1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale
provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI VALLO DELLA LUCANIA PROMOSSA DAL SIG. E NEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO R. N. 279/2021. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

IL SINDACO

Premesso che in data 26.01.2021 è stato notificato al Comune di Pisciotta atto di citazione da parte di del sig.] con invito a comparire avanti al Giudice di Pace di Vallo della Lucania;

Dato atto che la suddetta citazione in giudizio è finalizzata alla condanna del Comune di Pisciotta al risarcimento dei danni subiti dalla autovettura dell'attore in occasione di un sinistro verificatosi su strada comunale, oltre che al pagamento di spese diritti ed onorari del giudizio;

Rilevato, inoltre, che in data 09.03.2021 è stato notificato il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. promosso dalla sig.ra ai fini dell'accertamento e della quantificazione dei danni subiti alla propria abitazione che la ricorrente ritiene ascrivibili al Comune;

Valutata l'opportunità di costituirsi nei suddetti giudizi per tutelare le ragioni dell'Ente, autorizzando all'uopo il Sindaco, atteso che le domande attorse appaiono infondate in fatto e in diritto, per cui si ritiene che non possa essere attribuita al Comune alcuna responsabilità in relazione agli eventi accaduti;

Dato atto che la struttura organizzativa del Comune non dispone di un legale interno e ritenuto pertanto opportuno nominare un patrocinatore legale;

Visto l'articolo 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi "concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - a. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - b. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la

consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e s.m.i., servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

3. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
4. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poteri";

Dato atto che:

- Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, aderendo all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, ha evidenziato, nelle Linee Guida n. 12 relativamente all'Affidamento dei servizi legali, che il singolo incarico affidato ad un legale costituisce contratto d'opera professionale e non appalto, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016;
- Ai sensi dell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Dato atto che l'Amministrazione ha verificato la disponibilità dell'avv. Fedelina Tambasco (CF: TMBFLN67C48H703Z), ad accettare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per il Comune di Pisciotta nelle vertenze giudiziarie in parola e ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico di patrocinio legale alla suddetta professionista;

Preso atto del preventivo richiesto al legale sopra menzionato, il quale prevede quale corrispettivo a titolo di competenze professionali per entrambi i giudizi la somma di euro 1.413,64, oltre la somma di euro 1.405,30 per l'eventuale giudizio di merito successivo al procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui al procedimento R.G. n. 279/2021 dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania;

Evidenziato che l'ammontare delle competenze professionali è stato determinato nel rispetto dei minimi tariffari di cui al DM n. 55/2014;

Ritenuto, pertanto, il preventivo di spesa congruo e conveniente per il Comune;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione finanziario corrente, per l'importo della spesa prevista;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il vigente Statuto comunale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dai Responsabili dei servizi competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

Richiamato tutto quanto riportato in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale

del presente deliberato:

- Di provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ente nell'ambito dei procedimenti descritti in premessa, conferendo, alle condizioni economiche specificate in premessa, l'incarico di patrocinio legale Fedelina Tambasco (CF: TMBFLN67C48H703Z), autorizzando a tal fine il Sindaco alla sottoscrizione del mandato;
- Di impartire al Responsabile del Servizio, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono qui integralmente richiamate, l'atto di indirizzo di procedere a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale, ivi compreso l'impegno di spesa;
- Di dichiarare, vista l'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVORIBILE**



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000):
FAVOREVOLE

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saurno



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;


Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dichiarare, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).


Dalla Residenza Municipale, 14.04.2021



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31.03.2021

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 14.04.2021



In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 14.04.2021

